

WPD Salentina s.r.l.

P. IVA 16496441003

Corso d'Italia 83, 00198 Roma

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI CIRCA 52,8 MW IN AGRO DI GUAGNANO (LE) E SAN DONACI (BR), CON OPERE CONNESSE ALLA SE DI ERCHIE (BR)



Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Valentina SAMMARTINO
ing. Tommaso MANCINI
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Martino LAPENNA
ing. Margherita DEBERNARDIS
arch. Angela LA RICCIA
pianif. terr. Antonio SANTANDREA
ing. Nunzia ZECCHILLO
ing. Mariano MARSEGLIA
ing. Giuseppe Federico ZINGARELLI
ing. Dionisio STAFFIERI

Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
C04	RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO		22015	D	
			CODICE ELABORATO		
			DC22015D-C04		
REVISIONE	Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)		SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	
00			-	-	
			NOME FILE	PAGINE	
			DC22015D-C04.doc	20 + copertina	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	29/04/22	Emissione	Debernardis	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

INDICE

1. PREMESSA	2
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO	4
3.1 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Guagnano (LE)	5
3.2 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Donaci (BR)	7
3.3 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Salice Salentino (LE)	9
3.4 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di San Pancrazio Salentino (BR)	12
3.5 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Avetrana (TA)	15
3.6 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Erchie (Br)	17
4. CONCLUSIONE	20



1. PREMESSA

La presente relazione descrive l'inserimento urbanistico del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto dalla società WPD Salentina S.r.l..


La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 8 aerogeneratori, del tipo Siemens-Gamesa con rotore pari a 170 m e altezza al tip di 250 m, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 52,8 MW, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE) e San Donaci (BR), in cui insistono gli aerogeneratori, e le relative opere di connessione che attraversano i territori di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE), Avetrana (TA) e Erchie (BR), per il collegamento al futuro ampliamento della Stazione Elettrica Terna di Erchie, mediante rete elettrica interrata a 36 kV.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il parco eolico di progetto sarà ubicato a ridosso del confine comunale tra Guagnano (LE) e San Donaci (BR), rispettivamente a distanza di 2,5 km e 2 km dai centri urbani. I terreni sui quali si installerà il parco eolico, interessa una superficie di circa 310 ettari, anche se la quantità di suolo effettivamente occupato è significativamente inferiore e limitato alle aree di piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, come visibile sugli elaborati planimetrici allegati al progetto. L'area di progetto, intesa come quella occupata dagli 8 aerogeneratori di progetto con annesse piazzole e dai cavidotti interni interessa i territori comunali di Guagnano (LE) e San Donaci (BR); mentre il cavidotto AT esterno attraversa anche i comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE), Avetrana (TA) e Erchie (BR), dove sarà installata la cabina utente nei pressi della Stazione Elettrica Terna. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (WGS84 – UTM zone 33N) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comuni di Guagnano (LE) e San Donaci (BR).

WTG	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84		COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	LATITUDINE	LONGITUDINE	NORD (Y)	EST (X)	Comune	foglio	p.lla
01	40°25'35.99"	17°55'19.23"	4479215.28	747879.84	San Donaci	37	4
02	40°25'16.44"	17°55'46.91"	4478633.99	748552.09	Guagnano	9	196
03	40°25'22.49"	17°54'34.36"	4478764.02	746835.97	Guagnano	6	149
04	40°25'1.16"	17°55'1.06"	4478127.00	747487.00	Guagnano	7	75
05	40°24'34.96"	17°55'0.95"	4477319.00	747511.00	Guagnano	23	317
06	40°25'28.69"	17°53'56.74"	4478926.00	745943.00	San Donaci	34	16

07	40°24'54.90"	17°54'8.40"	4477893.00	746252.00	Guagnano	21	6
08	40°25'10.51"	17°53'30.50"	4478345.00	745343.00	Guagnano	5	143



LEGENDA



Aerogeneratori



Cavidotti interrati di vettoramento MT



Cavidotto interrato di vettoramento AT



Stazione Elettrica Terna AT



Limiti amministrativi

Figura 1: Ubicazione dell'area di impianto su ortofoto




Figura 2: Ubicazione dell'area di impianto specifica degli aerogeneratori su IGM



3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area di progetto, intesa come quella occupata dagli 8 aerogeneratori di progetto con annesso piazzole e relativi cavidotti interni e dal cavidotto AT esterno, interessa i territori comunali di Guagnano (LE), San Donaci (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE), Avetrana (TA) e Erchie (BR).

Di seguito verranno analizzati gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni interessati dall'intervento progettuale.

Dal punto di vista programmatico, i territori comunali di entro i quali saranno ubicate le opere di progetto, sono normati dai seguenti strumenti pianificatori urbanistici attualmente vigenti:

Comune di Guagnano (LE):

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- Regolamento Edilizio;

Comune di San Donaci (BR):

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- Regolamento Edilizio;

Comune di San Pancrazio Salentino (BR):

- Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
- Regolamento Edilizio;

Comune di Salice Salentino (LE):

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- Regolamento Edilizio;

Comune di Avetrana (TA):

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- Regolamento Edilizio;

Comune di Erchie (BR):

- Piano Urbanistico Generale (P.U.G.);
- Regolamento Edilizio.

3.1 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Guagnano (LE)

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Guagnano (LE) è stato approvato con D.G.R. n. 1116 del 06/08/2005.

Per lo scopo del presente documento è stata consultata la seguente Tavola di Progetto (*fonte: portale pianificazione comunale del sit.puglia.it*):

- TP. Tavola 10 "Zonizzazione", alla scala 1:10.000.




Figura 3: Inquadramento su PRG Guagnano (cfr. DW22015D-V04)

Dall'analisi degli elaborati grafici della pianificazione comunale si evidenzia quanto segue: le opere di progetto che interessano il territorio di Guagnano riguardano la realizzazione degli aerogeneratori (WTG02, WTG03, WTG04, WTG05, WTG07, WTG08), delle piazzole definitive, e degli elettrodotti di connessione interni ed esterni; in particolare tali opere ricadono interamente all'interno delle seguenti perimetrazioni:

Zona E – Verde agricolo, normata dall'art. 13/d, delle NTA.

All'art. 13/d Zone per attività primarie (E) delle N.T.A. del P.R.G. di Guagnano si definiscono: «(...Omissis...) è consentita la edificazione di costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura

(...Omissis...) In tali zone la domanda per il rilascio di Concessioni Edilizie (...Omissis...) è sottoposta all'osservanza della normativa operante per la valutazione di impatto ambientale e deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, ogni attività deve essere adeguata, per rumorosità, vibrazioni e grado di inquinamento alla normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro.»

Inoltre, all'art. 22 Recinzioni in zona agricola vengono fatte le seguenti prescrizioni: «In zona "E" è ammessa la realizzazione di recinzioni di spazi immediatamente attigui a complessi edilizi rurali fino ad un'altezza massima di 1,80 ml.

È consentita altresì la realizzazione di recinzioni di appezzamenti agricoli, fino ad un'altezza massima di 1,00 ml.

Dette recinzioni dovranno essere realizzate in pietra a secco o con elementi in pietra locale (tufo, carparo, pietra leccese) a faccia vista o intonacate con intonaco a base di calce e in colore bianco. È fatto divieto di utilizzare elementi prefabbricati in calcestruzzo o realizzare elementi in cemento armato.

Per le recinzioni prospicienti su strada, dovrà essere rispettata la minima distanza dal ciglio stradale prevista dalla normativa vigente.»

Nel P.R.G. attualmente vigente a Guagnano non è contemplata una specifica normativa per l'insediamento di impianti da FER; atteso che l'installazione di un impianto eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Concludendo, sotto il profilo urbanistico, dunque, **non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione del territorio in relazione alle regolamentazioni urbanistiche.**

3.2 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Donaci (BR)

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Donaci (BR) è stato approvato con D.G.R. n. 1421 del 30/09/2002, con successivo adeguamento alla D.G.R. n. 827/2001.

Per lo scopo del presente documento sono state consultate le seguenti tavole di progetto (*fonte: portale pianificazione comunale del sit.puglia.it*):

- Tav. 01-P "Uso del suolo, vincoli territoriali e viabilità extraurbana", alla scala 1:10.000;
- TP. STL.bp.3 "Sistema territoriale locale", alla scala 1:10.000.

Dall'analisi degli elaborati grafici della pianificazione comunale si evidenzia quanto segue: le opere di progetto che interessano il territorio di San Donaci riguardano la realizzazione degli aerogeneratori (WTG01 e WTG06), delle piazzole definitive, e degli elettrodotti di connessione interni ed esterni; in particolare tali opere ricadono interamente all'interno delle seguenti perimetrazioni:

Zona E1 – Zona agricola produttiva normale, normata dall'art. 44, delle NTA.

Le zone E «Sono le zone del territorio comunale che sono destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività agricole ed alle attività connesse. Sono vietati interventi in contrasto con tali finalità e in generale con i caratteri ambientali del territorio agricolo.»

Le zone E1 «Sono destinate alle attività produttiva agricola normale o di quelle ad essa connesse. L'eventuale nuova edificazione deve avvenire nel pieno rispetto del verde esistente.

In queste zone sono consentite:

(...Omissis...)

e) Installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione e pompaggio.

Gli elementi costitutivi del paesaggio agricolo devono essere assolutamente salvaguardati in particolare: i muri a secco, i fossi, i canali, viottoli, cancelli ecc. e ove deteriorati ripristinati nel rispetto dei materiali, delle tecniche costruttive e delle forme storiche. Per le recinzioni vale quanto detto in precedenza in merito al frazionamento funzionale del terreno agricolo, tuttavia sulla parte del lotto adiacente la sede stradale sono ammesse recinzioni oltre che con muri a secco o con essenze arboree, anche con muretto in mattoni di cemento dipinti di bianco calce, per una altezza non superiore ad 1.00 mt., sormontato di una rete metallica dell'altezza di 1.50 mt.»

Nel P.R.G. attualmente vigente a San Donaci non è contemplata una specifica normativa per l'insediamento di impianti da FER; atteso che l'installazione di un impianto eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Concludendo, sotto il profilo urbanistico, dunque, **non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione del territorio in relazione alle regolamentazioni urbanistiche.**





Figura 4: Inquadramento su PRG San Donaci (cfr. DW22015D-V04)

3.3 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Salice Salentino (LE)

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Salice Salentino (LE), adottato con D.C.C. n. 1/89 e n. 105/90, è stato definitivamente approvato con D.G.R. n. 1632 del 23/11/1999.

Ai sensi dell'art. 1° "Ambito di applicazione del P.R.G." del Capo I, Titolo I°, delle NTA del P.R.G.: *«Il Piano Regolatore Generale costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia dell'intero territorio comunale (artt. 14 e 17 L.R. n. 56/80) (...Omissis...).*

Sono disciplinate dalle presenti norme anche le realizzazioni di servizi, di impianti, di infrastrutture ed i cambiamenti di destinazione d'uso. (...Omissis...).».

Ai sensi dell'art. 33 "Zone Territoriali Omogenee" del Capo I, Titolo 3°, delle NTA del P.R.G.: *«Il territorio comunale è suddiviso da P.R.G. in zone omogenee ai sensi del D.M. n° 1444/68, allo scopo di individuare per ciascuna di esse la destinazione, di disciplinare gli interventi e le trasformazioni e di stabilire i vincoli, in base alla L.R. n° 56/80 ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia di uso e tutela del territorio. (...Omissis...).*».

Agli effetti delle NTA del P.R.G. le aree sono riconosciute e identificate nelle tavole di progetto alle scale 1:10.000 ed 1:5.000 per l'intero territorio comunale.

Le Norme Tecniche di Attuazione sono state revisionate per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Comunale adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo di cui all'Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi della L.R. Puglia 18 maggio 2017, n. 11, della L.R. Puglia 27 novembre 2017, n. 46.

Per lo scopo del presente documento sono state consultate le seguenti Tavole di Progetto (*fonte: portale pianificazione comunale del sit.puglia.it*):

- Tav. 1a "Zonizzazione del territorio comunale", alla scala 1:5.000;
- Tav. 1b "Zonizzazione del territorio comunale", alla scala 1:5.000;

Dall'analisi degli elaborati grafici della pianificazione comunale precedentemente elencati si evidenzia quanto segue: le opere di progetto che interessano il territorio di Salice Salentino riguardano esclusivamente il passaggio del cavidotto AT di connessione tra gli aerogeneratori e il futuro ampliamento della Stazione Elettrica; in particolare il percorso del cavidotto risulta ricadere interamente all'interno delle seguenti perimetrazioni:

Zona E1 – Agricola produttiva normale, normata dall'art. 42, comma 1, delle NTA;
Ambiti territoriali distinti PUTT/P: Azienda faunistica venatoria "Li Monaci";
Ambiti territoriali estesi PUTT/P: Ambito "C" e ambito "E";




Figura 5: Inquadramento su PRG Salice Salentino (cfr. DW22015D-V04)

Le zone E1 sono normate sensi del comma 1 dell'art. 42 (42.1) "Zone E1 – Agricola produttiva normale" delle NTA del P.R.G.: «Le zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con esse connesse (...Omissis...)», esse rappresentano sottozone delle Zone E "destinate all'agricoltura ed alle attività connesse", normate ai sensi dell'art. 42: «aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività produttive agricole e di quelle ad esse connesse o indotte.

Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo. (...Omissis...)».

Per le sottozone E1 sono consentiti una serie di interventi elencati alle lettere da a) ad e) del comma 42.1, nello specifico è consentita: «e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.»

Per ciò che attiene agli ambiti territoriali PUTT/P, si precisa che il cavidotto sarà realizzato interrato in banchina alla viabilità esistente, garantendo il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori.

I terreni compresi nell'Ambito Territoriale Esteso di Valore "C" sono sottoposti a tutela diretta del P.U.T.T./P, pertanto per le opere di progetto ubicate nei suddetti A.T.E., ai sensi dell'art.5.01, si dovrebbe procedere alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica.

Si rappresenta che la posa in opera del cavidotto esterno interrato è già normalmente prevista a una profondità tale da non comportare alcuna modifica dello stato fisico o l'aspetto esteriore dei luoghi. In virtù dell'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", la realizzazione del cavidotto interrato risulta essere un intervento escluso dall'Autorizzazione Paesaggistica, in quanto il cavidotto interrato rientra nella fattispecie A.15 dell'Allegato A: *«fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo;*

tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm».

Sulla scorta della verifica vincolistica già esperita relativamente al PUG vigente, è possibile concludere che **non sussistono prescrizioni incompatibili tra gli A.T.E. perimetrati e l'opera di progetto.**

Concludendo, sotto il profilo urbanistico, dunque, **non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione del territorio in relazione alle regolamentazioni urbanistiche.**

3.4 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di San Pancrazio Salentino (BR)

Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) è stato approvato con D.G.C. n. 1439 del 03/10/2006 e, definitivamente, con D.C.C. n. 54 del 12/12/2006.

Per lo scopo del presente documento è stata consultata la seguente tavola di progetto (fonte: sito istituzionale del Comune di San Pancrazio Salentino:

- 6 Bis "Azzonamento del territorio comunale", alla scala 1:10.000.

Dall'analisi dell'elaborato grafico della pianificazione comunale si evidenzia che le opere di progetto che interessano il territorio di San Pancrazio Salentino riguardano esclusivamente il passaggio del cavidotto AT di connessione tra gli aerogeneratori e il futuro ampliamento della Stazione Elettrica; in particolare il percorso del cavidotto risulta ricadere interamente all'interno delle seguenti perimetrazioni:

Zona E1 – Zone agricole produttive normali, normate dall'art. 67 delle NTA del P.R.G.C.;

Zona E2 – Zone a parco agricolo produttivo, normate dall'art. 68 delle NTA del P.R.G.C.;

Zona FRS – Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria, normate dall'art. 389 delle NTA del P.R.G.C..

Le zone E1 «*Comprendono le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da culture a seminativo.*»

Le zone E2 «*Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo, del vigneto e da altre culture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare.*

In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la sostituzione nel caso sia richiesto da esigenze di conduzione agricola. (...Omissis...)».

Si rappresenta che la posa in opera del cavidotto interrato è normalmente prevista sotto strade esistenti, in modo da non comportare alcuna modifica dello stato dei luoghi né trasformazioni del paesaggio.

Sotto il profilo urbanistico **non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.**




Figura 6: Inquadramento su PRG San Pancrazio Salentino (cfr. DW22015D-V04)

Ai sensi dell'art. 12 "Interventi per l'attuazione delle infrastrutture" delle NTA del Piano: «(...Omissis...) Nelle planimetrie di zonizzazione del P.R.G. sono indicate le aree e le fasce di rispetto della rete viaria principale. Le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 1/4/1968; n. 1404; nonché del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come integrato dal D.P.R. 26.4.1993 M. 147, in rapporto alle caratteristiche funzionali delle strade, sono determinate come segue:

- strade di traffico elevato ml. 60,00
- strade provinciali ml. 30,00
- altre strade comunali e private ml. 20,00

Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.

Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto riguarda la nuova installazione di impianti di carburante o il mantenimento di quelli esistenti, si richiamano qui i contenuti del precedente Art. 12 e della Legge Regionale n. 13 del 20 aprile 1990 "Disciplina degli impianti di carburante - Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".»

L'intervento non è in contrasto con le prescrizioni del Piano.

3.5 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Avetrana (TA)

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente del Comune di Avetrana (TA), adottato con D.C.C. n. 49/1988, modificata con D.C.C. n. 18/1991, è stato definitivamente approvato con D.G.R. n. 294 del 21/03/2000.

Per lo scopo del presente documento è stata consultata la seguente Tavola di Progetto (fonte: sito istituzionale del Comune di Avetrana):

- Tavola "Elaborato Grafico di Piano – Zonizzazione", alla scala 1:10.000.

Dall'analisi dell'elaborato grafico della pianificazione comunale si evidenzia che le opere di progetto che interessano il territorio di Avetrana riguardano esclusivamente il passaggio del cavidotto AT di connessione tra gli aerogeneratori e il futuro ampliamento della Stazione Elettrica; in particolare il percorso del cavidotto risulta ricadere interamente all'interno delle seguenti perimetrazioni:

Zona Omogenea di tipo E: E2 Verde agricolo di tipo B (ex A5), normata dall'art. 13 (ex art. 17) delle NTA.




Figura 7: Inquadramento su PRG Avetrana (cfr. DW22015D-V04)



Per le zone E-E2 Verde agricolo di tipo B (ex A5), normate sensi dell'art. 13 (ex art. 17) "Zona Omogenea di Tipo E: E2 Agricola di Tipo B (ex A5)" delle NTA del P.R.G., non è contemplata una specifica normativa per l'insediamento di impianti da FER.

Sotto il profilo urbanistico, dunque, non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che la posa in opera del cavidotto esterno interrato è già normalmente prevista a una profondità tale da non comportare alcuna modifica dello stato fisico o l'aspetto esteriore dei luoghi.

Il Regolamento Edilizio del Comune di Avetrana (TA), corrisponde a quello adottato con Delibera di C.C. n° 85 del 20.12.1990, con l'aggiunta dei soli adeguamenti alla delibera di G.R. n° 6320/1989 e al Regolamento Regionale di Igiene, Delibera di G.R. n° 3819 del 6.10.1993. Per il resto sono prevalenti le Leggi e le Normative, Nazionali e Regionali nel frattempo intervenute, non regolamenta gli impianti da fonti rinnovabili.

Si segnala che ai sensi dell'art. 94 "Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico": *«È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per impiantarvi pali, immettere o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori, compreso il ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. Il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc..».*

Si rappresenta che la posa in opera del cavidotto interrato è normalmente prevista sotto strade esistenti, in modo da non comportare alcuna modifica dello stato dei luoghi né trasformazioni del paesaggio; pertanto sotto il profilo urbanistico **non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.**



3.6 Verifica della compatibilità urbanistica con il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Erchie (Br)

Il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Erchie (BR), adottato con D.C.C. n. 3 del 10/01/2007, è stato definitivamente approvato con D.C.C. n. 9 del 23/02/2010.

Per lo scopo del presente documento sono state consultate le seguenti Tavola di Progetto fonte: (fonte: *portale pianificazione comunale del sit.puglia.it*):

- Tav. 3 Bis "Zonizzazione con ex P.d.F.", alla scala 1:5.000;
- Tav. 7a/bis "Inquadramento su elementi del PUTT/p ATE - ATD", alla scala 1:10.000

Dall'analisi dell'elaborato grafico della pianificazione comunale si evidenzia quanto segue: le opere di progetto che interessano il territorio di Erchie riguardano la cabina utente e il passaggio del cavidotto AT di connessione alla Stazione Elettrica Terna "ERCHIE". Tali opere interessano le seguenti perimetrazioni:

- **Zona TA2 – Area agricola, normata dall'art. 31 delle NTA del P.U.G..**
- **Ambiti Territoriali Estesi di tipo "C",**

Sotto il profilo urbanistico **non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.**

Per la Zona E TA2 non è contemplata una specifica normativa per l'insediamento di impianti da FER.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29 "Opere infrastrutturali ed accessorie – Reti tecnologiche" delle NTA del Piano: «*Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche, telefoniche, telematiche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.*

La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda qualche modifica del percorso dovrà essere indicato il nuovo andamento garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di interventi e in quelle limitrofe.

La profondità rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole.

I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione.».

Si rappresenta che il tratto di cavidotto esterno interrato che ricade nel territorio comunale di Erchie verrà posato per la maggior parte del tracciato in fregio a strade esistenti, e, solo per un

breve tratto, lungo un confine particellare. La posa in opera del cavidotto è già normalmente prevista a una profondità tale da non comportare alcuna modifica dello stato dei luoghi né trasformazioni del paesaggio, evitando così qualunque tipo di variazione e/o alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, e tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole. La realizzazione della cabina utente non comporterà variazioni la variazione e/o alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali.

L'intervento non è in contrasto con le prescrizioni del Piano.




Figura 8: Inquadramento su PUG di Erchie (cfr. DW22015D-V04)

Per ciò che attiene le perimetrazioni del P.U.T.T./P. riscontrate nella Tav. 7a/bis, ai sensi dell'art. 5.01 "Autorizzazione Paesaggistica" del Titolo V "Autorizzazioni, Pareri, Adempimenti" delle NTA del P.U.T.T./P.: «I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999,

o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione edilizia oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia inizio attività, senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano.» (comma 1).

«Per gli stessi territori e immobili, non possono essere oggetto di denuncia inizio attività o autorizzazione o concessione edilizia lavori che ne alterino l'aspetto esteriore senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica. (...Omissis...)» (comma 2).

I terreni compresi nell'Ambito Territoriale Esteso di Valore "C" sono sottoposti a tutela diretta del P.U.T.T./P, pertanto per le opere di progetto ubicate nei suddetti A.T.E., ai sensi dell'art.5.01, si dovrebbe procedere alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica. Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla Domanda di Autorizzazione Paesaggistica devono corrispondere a quelli indicati nell'Allegato A1 "Elaborati tecnici da allegare alla domanda di autorizzazione paesaggistica (art. 5.01)".

Si rappresenta che la posa in opera del cavidotto esterno interrato è già normalmente prevista a una profondità tale da non comportare alcuna modifica dello stato fisico o l'aspetto esteriore dei luoghi. In virtù dell'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", la realizzazione del cavidotto interrato **risulta essere un intervento escluso dall'Autorizzazione Paesaggistica, in quanto il cavidotto interrato rientra nella fattispecie A.15 dell'Allegato A:** *«fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; **tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse** o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; **l'allaccio alle infrastrutture a rete.** Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm».*

Sulla scorta della verifica vincolistica già esperita relativamente al PUG vigente, è possibile concludere che **non sussistono prescrizioni incompatibili tra gli A.T.E. perimetrati e l'opera di progetto;** pertanto il progetto risulta conforme agli strumenti urbanistici.

4. CONCLUSIONE

L'analisi degli strumenti urbanistici interessati dall'intervento progettuale non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Tutti gli elementi di progetto ricadono in aree agricole ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione comunale di Guagnano (LE), San Donaci (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE), Avetrana (TA) e Erchie (BR).

Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non si profila alcuna incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che «***Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici***».